



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI  
Sezione penale

PERMESSO N.  
20 FEB 2013  
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

ORDINANZA EX ART. 666 C.P.P.

Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessandra Ferraro,

vista l'istanza depositata il 24 maggio 2012, nell'interesse di ALIMERKO GAZMEND, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., la revoca della sentenza di condanna ("patteggiamento") emessa nei confronti del predetto da questo Tribunale, in composizione monocratica, il 4 dicembre 2010, divenuta irrevocabile il 18 gennaio 2012, in relazione al reato previsto dall'art. 13 comma 13 D. L.vo n. 286/1998;

considerato che il difensore, richiamando l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 12220 del 13 marzo 2012 secondo cui il reato in esame non si configura nel caso in cui la presenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso sia stata accertata oltre il termine di cinque anni dall'espulsione (individuato quale termine massimo di durata del divieto dalla direttiva CE n. 115/2008), assume che, nel caso di specie, la presenza di ALIMERKO nel territorio dello Stato è stata accertata oltre tale termine; sentite le parti e sciolta la riserva formulata all'udienza camerale del 14 febbraio 2013;

osserva

Come recentemente affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, in applicazione delle disposizioni della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo dell'U.E. del 16 dicembre 2008, alla quale si è data attuazione con il decreto legge n. 89 del 2001, entrato in vigore il 24 giugno 2011, il reato di cui all'art. 13 comma 13 D.lgs. 286/1998 non si configura nel caso in cui il reingresso sia avvenuto oltre il termine di cinque anni dall'effettivo allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato.

Nel ridisegnare le fattispecie penali previste dalla normativa in materia di immigrazione, il legislatore ha lasciato intatta, sia sotto il profilo della condotta, sia sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, la fattispecie già prevista dall'art. 13 comma 13 del D.Lgs. 286 del 1998, rendendo, tuttavia, conforme alla direttiva comunitaria il termine di divieto al rimpatrio.

L'art. 13 comma 13, nella sua attuale formulazione, prevede infatti che "lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno. In caso di trasgressione, lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera". Il comma 14 dello stesso articolo prevede che "il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso".

Con tale disposizione, il legislatore ha eliminato il contrasto tra norma comunitaria e norma interna, con effetto dalla sua entrata in vigore.

Orbene, nel caso in esame, il provvedimento di espulsione, contenente l'imposizione del divieto di rientrare in Italia per il termine di dieci anni, è stato emesso l'11 gennaio 2005, quindi anteriormente non solo all'entrata in vigore del decreto legge n. 89/2011 (24 giugno 2011), ma anche al termine entro cui la normativa europea doveva essere attuata dagli Stati Membri (24 dicembre 2010)

Il provvedimento in esame è, dunque, formalmente legittimo in ossequio al principio *tempus regit actum*, dovendosi escludere la possibilità di disapplicazione dell'atto amministrativo per illegittimità amministrativa sopravvenuta.

Resta, tuttavia, il dovere per il Giudicante di disapplicare la sanzione penale in sede di valutazione della legittimità per l'inosservanza di un divieto (C. Giustizia, Sez. II, 29.4.1999, Ciola, nella causa C-224/97).

Certamente la normativa penale deve essere disapplicata, nel caso in cui il reingresso del cittadino straniero, come nel caso di specie, sia, in concreto, avvenuto oltre il quinquennio, non potendosi attribuire rilevanza penale all'inosservanza di un divieto (il rientro oltre i cinque anni) non più legittimo alla stregua dell'ordinamento interno e comunitario.

La necessità di disapplicare la norma incriminatrice contenuta nell'art. 13 comma 13 d.lgs. n. 286/1998, in relazione a condotte di reingresso poste in essere oltre il quinquennio dall'effettivo allontanamento dello straniero, comporta che il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza di condanna in oggetto non è più previsto dalla legge come reato.

L'art. 673 c.p.p. prevede la revoca della sentenza di condanna passata in giudicato nei soli casi di abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice. Si impone, tuttavia, un'interpretazione analogica dell'art. 673 c.p.p. che consenta la revoca della sentenza di condanna anche nel caso di specie, ossia nel caso di inapplicabilità sopravvenuta della norma nazionale per effetto di pronuncia della Corte di Giustizia CE che ne affermi

fy

l'incompatibilità con quella comunitaria, anche al fine di dare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che altrimenti sarebbe sospetta di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 11 e 111 Cost..

Si impone pertanto la revoca della sentenza di condanna n. 2385/2010 del Tribunale di Rimini in data 4 dicembre 2010, divenuta irrevocabile il 18 gennaio 2012 e la dichiarazione che il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

visto l'art. 673 c.p.p.,

**P.Q.M.**

- revoca la sentenza di condanna n. 2385/2010 del Tribunale di Rimini in data 4 dicembre 2010, divenuta irrevocabile il 18 gennaio 2012 nei confronti di ALIMERKO Gazmend;
  - dichiara che il fatto non è previsto dalla legge come reato;
  - ordina che siano eliminate le pene principali, le pene accessorie, le misure di sicurezza ed ogni altro effetto penale, in relazione alla sentenza revocata;
  - ordina ai sensi dell'art. 193 disp. att. cpp l'annotazione della presente decisione sull'originale della sentenza di condanna a cura della cancelleria;
  - dispone che sia eliminata relativamente alla suddetta sentenza di condanna l'iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) del T.U. DPR 14.11.2002, n. 313.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito o per la comunicazione anche a mezzo fax al difensore di ALIMERKO Gazmend.

Rimini, 19 febbraio 2013

Il giudice

*Alessandro Ferraro*

TRIBUNALE DI RIMINI  
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
 IL 20 FEB 2013  
 del .....  
 da .....  
*[Signature]*